
Assemblea Ordinaria del 7 ottobre 2024 punto 1) all'Ordine del giorno

**Integrazione del Consiglio di amministrazione: nomina
di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di Bibanca S.p.A. – Gruppo BPER Banca per deliberare, *inter alia*, in merito all'integrazione del Consiglio di amministrazione attualmente in carica mediante nomina di un Consigliere di amministrazione a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni del Consigliere Michele Luciano Campanardi a far data dal 9 agosto 2024.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria tenutasi il 16 aprile 2024 ha nominato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026:

- Mario Mariani, nominato Presidente con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile 2024;
- Stefano Vittorio Kuhn, nominato Vice Presidente con delibera del Consiglio di amministrazione nella stessa data;
- Massimiliano Baga, Sara Quintavalla, Angela Mameli e Ignazio Pischetta.

In conseguenza della cessazione del Consigliere Michele Campanardi, pertanto, i Consiglieri rimasti in carica sono sei.

Si ricorda, a tal proposito, che, a norma dell'articolo 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di nove componenti e che, con delibera del 16 aprile 2024, l'Assemblea ha determinato in numero pari a 7 il numero di componenti il Consiglio per il triennio in corso

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge e ai sensi di Statuto, fermo il rispetto delle disposizioni, anche regolamentare, applicabili.

Il nominato scadrà insieme con i componenti del Consiglio in carica.

Si ricorda che gli Esponenti aziendali devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

A tale riguardo, ai fini della presentazione delle candidature, si invitano i Signori Azionisti a tener conto degli “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione*” pubblicati dalla Società in vista dell’Assemblea del 16 aprile 2024, allegati alla presente Nota e disponibili sul sito internet della Banca (https://www.bibanca.it/yep-repository/bibanca/media/Orientamenti_agli_Azionisti_CQQ_Cda_Bibanca_2024_def.pdf) unitamente ai relativi allegati (https://www.bibanca.it/yep-repository/bibanca/media/Allegato_Orientamenti_agli_Azionisti_CQQ_Cda_Bibanca_2024.pdf), nonché degli orientamenti e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti.

Sassari, 23 settembre 2024



Orientamenti agli Azionisti

sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

4 marzo 2024

CONTENUTI

PREMESSA.....	4
RIFERIMENTI NORMATIVI E AUTODISCIPLINA.....	4
GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
COMPOSIZIONE QUANTITATIVA.....	7
COMPOSIZIONE QUALITATIVA.....	8
REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA	8
REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	8
INCOMPATIBILITÀ	9
AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA	9
DISPONIBILITÀ DI TEMPO.....	11
ESPONENTI RILEVANTI	12
Presidente del Consiglio di Amministrazione	12
Vice Presidente.....	13

PREMESSA

Il presente documento contiene gli Orientamenti agli Azionisti (gli “**Orientamenti**”), che il Consiglio di Amministrazione di Bibanca S.p.A. – Gruppo BPER Banca (“**Bibanca**” o anche la “**Banca**” o la “**Società**”), in scadenza di mandato, ha formulato con l’obiettivo di identificare, sulla base dell’esperienza di governo nel triennio che va a concludersi e delle risultanze del processo di autovalutazione 2023, la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AUTODISCIPLINA

Le indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente vengono formulate tenendo conto della normativa e degli orientamenti di rango nazionale ed europeo applicabili in materia e di seguito elencati oltre che delle norme statutarie (le “**Disposizioni**”):

- art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“**TUB**”);
- art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “*Interlocking Directorship*”; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)*” pubblicati dalla Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 20 aprile 2012, successivamente aggiornati il 21 dicembre 2018; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del DL “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”) - Frequently Asked Questions*” pubblicati da Banca d’Italia, Consob e ISVAP nel giugno 2012; Secondo aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. “divieto di interlocking”) pubblicato da Banca d’Italia, Consob e IVASS nel febbraio 2024;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (“**Decreto MEF**”);
- Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV (Composizione e nomina degli organi sociali) della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle “*Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio*” del 26 marzo 2019;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successivi aggiornamenti;
- “*Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*” della Banca Centrale Europea del dicembre 2021 (“**Guida BCE**”)¹;
- “*Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*” di EBA ed ESMA del 2 luglio 2021 (“**Orientamenti**”

¹ Disponibile al seguente [link Guida BCE](#).

EBA/ESMA”²;

- “*Orientamenti sulla governance interna*” dell’EBA del 2 luglio 2021;
- Guida BCE “*sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*” del novembre 2020 (“**Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali**”).

In applicazione delle suddette Disposizioni è richiesto che:

- a) sotto il **profilo quantitativo**, il numero dei componenti degli organi sociali sia adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;
- b) sotto il **profilo qualitativo**, gli organi siano composti da soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo e alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
 - che soddisfino i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di giudizio, nonché i criteri di correttezza e competenza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca;
 - dotati di professionalità adeguate, anche alla composizione dei comitati interni, e calibrate in relazione alle specificità del ruolo da ricoprire, delle caratteristiche della banca e del gruppo di appartenenza;
 - in possesso, nel loro complesso, di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie, anche in un’ottica di sostenibilità, e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - in ogni caso in possesso, individualmente e collettivamente, di un adeguato livello di esperienza e conoscenza del settore bancario;
 - in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle complessità dell’incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e i vincoli normativi previsti per le cariche in imprese concorrenti;
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione di Bibanca – per favorire la migliore individuazione, da parte degli Azionisti, delle candidature da proporre per il rinnovo dell’Organo Amministrativo – ritiene utile richiamare l’attenzione sulle principali previsioni delle citate Disposizioni, riguardanti la composizione del Consiglio e degli eventuali Comitati endo-consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia, il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero decimale. Inoltre, ai sensi dello Statuto, il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell’indipendenza è determinato in almeno due componenti ovvero tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da più di sette componenti;

² Disponibili al seguente [link Orientamenti EBA-ESMA](#).

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, nell'Organo con funzione di supervisione strategica il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo (con approssimazione all'intero superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- nelle banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'eventuale istituzione di comitati endo-consiliari risponde a concrete esigenze e comunque non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
- gli eventuali comitati sono composti, di regola, da 3-5 membri tutti non esecutivi e ciascun comitato include almeno un componente indipendente;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla disciplina in materia di parti correlate e soggetti collegati, le banche costituiscono un Comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti (almeno tre ai fini della costituzione del predetto Comitato), i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti³;
- secondo quanto raccomandato dalla Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali, l'organo di amministrazione dovrebbe poter assegnare ruoli e competenze ai propri membri e/o, laddove presenti, ai Comitati endo-consiliari in relazione ai rischi climatici e ambientali.

È essenziale, infine, che il Consiglio sia caratterizzato dalla presenza di amministratori in possesso dell'esperienza pratica e delle conoscenze teoriche adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'attività della Banca e, in ogni caso, idonee ad assicurare autonomia di giudizio e un livello appropriato di sana dialettica tra i componenti dell'organo con funzione di gestione e i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica.

* * * * *

Ciò premesso, in previsione della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione di Bibanca ha svolto l'autovalutazione riferita al 2023, ultimo anno del triennio; elemento, quest'ultimo, di cui ha tenuto conto nella predisposizione del presente documento come meglio illustrato nel prosieguo.

GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Bibanca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che prevede che la gestione della Società sia affidata al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, e che le funzioni di controllo siano svolte dal Collegio Sindacale. La revisione contabile, ai sensi della normativa vigente, è invece affidata a una società di revisione legale.

³ Si precisa che, successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, quest'ultimo non ha proceduto alla nomina del Comitato Parti Correlate (già Comitato Amministratori Indipendenti). Le attività e le prerogative prima assegnate al comitato sono ora svolte ed esercitate congiuntamente, ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza per Banche e della normativa interna di Gruppo, dai due componenti il Consiglio in possesso dei requisiti di indipendenza.

Fermo quanto precede, ai sensi dello Statuto il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
- può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri (nel corso del mandato 2021-2023 il Comitato Esecutivo non è stato costituito);
- nomina il Direttore Generale.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette e un massimo di nove membri.

L'attuale Consiglio di Amministrazione di Bibanca è composto da sette membri.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione uscente, anche alla luce del processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento, ritiene che tale numero sia adeguato rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle dinamiche di funzionamento della Banca.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà eletto dall'Assemblea, sarà richiesto in sede di valutazione dell' idoneità dei nuovi componenti di verificare la rispondenza del nuovo Organo alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, anche ai fini dell'art. 12 del Decreto MEF, secondo quanto previsto dai presenti Orientamenti e rappresentato agli Azionisti.

In linea con la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene che:

- per quanto attiene al numero minimo di Amministratori indipendenti, ai sensi delle richiamate disposizioni normative (e, in particolare, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia) esso dovrà essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dello Statuto, gli Amministratori in possesso del requisito dell'indipendenza dovranno essere pari a due o tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da più di sette componenti.
- per quanto attiene al numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato dovrà essere pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo, con approssimazione all'intero superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA

Il Consiglio di Amministrazione uscente, nel sottoporre agli Azionisti i propri Orientamenti sulla composizione qualitativa ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione, ha tenuto conto di quanto emerso dal processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento e del percorso di crescita e di trasformazione di Bibanca e del Gruppo intrapreso negli ultimi anni. Il Consiglio sottolinea quindi l'importanza di:

- garantire un bilanciamento fra esigenza di rinnovamento del Consiglio e continuità nella sua composizione;
- assicurare all'Organo amministrativo nel suo complesso una solida ed equilibrata combinazione di profili professionali con le necessarie conoscenze, competenze ed esperienze, con particolare considerazione per la presenza di *manager del Gruppo*, al fine di affrontare ed efficacemente gestire l'ottimizzazione del percorso di consolidamento del ruolo di Bibanca e le sfide connesse al proseguimento della crescita della Società;
- garantire che tutti i Consiglieri siano caratterizzati da assoluta autorevolezza, autonomia di giudizio e caratteristiche personali e attitudinali che consentano di assicurare una efficace collaborazione, una positiva dinamica e un dialogo costruttivo all'interno del Consiglio, nonché favorire una proficua discussione sulle proposte del vertice esecutivo della Banca;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di Consiglieri Indipendenti;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità, con particolare riguardo per la diversificazione anagrafica e di genere;
- al fine di permettere un efficace e informato adempimento del ruolo di Amministratore in Consiglio e negli eventuali Comitati, identificare profili che soddisfino i requisiti e i criteri di idoneità previsti, di seguito esposti, e segnatamente: onorabilità e correttezza, indipendenza, non incompatibilità, indipendenza di giudizio e assenza di conflitti di interesse, professionalità, competenza e adeguata composizione collettiva, disponibilità di tempo.

Per pronto confronto, si riportano in allegato ai presenti Orientamenti (l'"**Allegato**") le Disposizioni sopra richiamate a cui si fa più diretto riferimento.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra soggetti che soddisfano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.

Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel Decreto non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Un numero minimo di Consiglieri di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia. Esso deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione (*i.e.* almeno 2 su 7). Inoltre, ai sensi dello Statuto, il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato in almeno due componenti ovvero tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da

più di sette componenti. A tale riguardo, si ricorda che, in conformità alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione di Bibanca ha adottato le proprie “Regole per la verifica del requisito dell’Indipendenza degli Amministratori”, i cui contenuti sono sinteticamente riportati nel citato Allegato.

INCOMPATIBILITÀ

In conformità all’art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011) e *ss.mm.ii.* recante disposizioni in merito alle “*partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*” e al prescritto divieto ai “*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*”, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che, nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo, vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma o la determinazione a risolvere eventuali incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In aggiunta a quanto precede, ai sensi dell’art. 15 del Decreto MEF tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Deve inoltre tenersi conto delle disposizioni rilevanti in materia di indipendenza di giudizio e conflitti di interesse contenute nel Titolo III, paragrafo 9.2, degli Orientamenti EBA/ESMA e nel Paragrafo 3.3 della Guida BCE.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 7 del Decreto MEF, nonché dei criteri di competenza di cui all’art. 10 dello stesso Decreto.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa europea, tutti i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso a livello individuale e collegiale di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
- contabilità e revisione;
- valutazione dell’efficacia dei meccanismi di *governance* dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;

- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.

Inoltre, al fine di garantire la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio, caratterizzata da una chiara complementarietà tra i Consiglieri, le conoscenze teoriche degli Amministratori, acquisite attraverso gli studi e la formazione, dovranno essere accompagnate da un'adeguata esperienza pratica misurata tenendo conto del numero di anni di operatività e del livello di esperienza manageriale e/o consiliare maturata e dello specifico ruolo che potrebbe ricoprire ogni Consigliere (eventuali deleghe e attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a Comitati endo-consiliari). Per i profili di provenienza bancaria, si auspica che gli Azionisti selezionino i candidati in ragione delle precedenti posizioni ricoperte, della durata della carica, delle dimensioni e della complessità dell'ente creditizio presso la quale hanno rivestito cariche o funzioni, dei compiti svolti, delle dimensioni e delle caratteristiche del gruppo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda quindi che l'insieme delle esperienze individuali e collettive dei Consiglieri sia funzionale alla comprensione dei fondamentali della Banca anche in un'ottica strategica, e che pertanto il nuovo Consiglio includa profili in possesso di un *mix* di conoscenze, competenze ed esperienze che consentano di comprendere le principali aree di *business* ed i rischi ai quali Bibanca è esposta.

In aggiunta all'adeguato livello di conoscenze teoriche ed esperienza pratica sopra richiamato, il Consiglio uscente ha definito una matrice di competenze ed esperienze differenziate per grado di diffusione atteso all'interno del Consiglio, in funzione della loro rilevanza e specifica attinenza all'attività svolta dalla Banca.

Sono stati individuati tre livelli delle competenze ed esperienze che si ritiene debbano essere presenti nel nuovo Consiglio di Amministrazione per garantire una composizione qualitativa ottimale:

- *molto diffuse*: possedute da un numero di candidati indicativamente superiore a un terzo dei membri dell'intero Consiglio;
- *diffuse*: possedute da un numero di candidati indicativamente non inferiore a un quarto dei membri dell'intero Consiglio;
- *meno diffuse*: possedute almeno da almeno un membro del Consiglio.

Conoscenze, competenze ed esperienze *molto diffuse*:

- *business* bancario;
- governo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi finanziari;
- *digital transformation, information technology e cybersecurity*;
- dinamiche del sistema economico-finanziario;

Conoscenze, competenze ed esperienze *diffuse*:

- sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (*Environment, Social and Governance*);
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;

- profili normativi e regolamentari che regolano le attività bancaria/finanziarie;
- sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a Bibanca;
- sistemi di controllo interno (*internal audit, compliance, antiriciclaggio*);
- esperienza di gestione di realtà aziendali nell'esercizio di ruoli manageriali;

Conoscenze, competenze ed esperienze meno diffuse:

- risorse umane e sviluppo organizzativo;
- esperienza in ambito *open banking*.

Il Consiglio suggerisce, infine, di privilegiare candidati che, oltre ad essere in possesso delle professionalità suindicate presentino anche le caratteristiche personali ed attitudinali quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, con particolare focalizzazione su: autorevolezza e capacità decisionale ed attitudine alla risoluzione di potenziali conflitti, capacità di comunicazione efficace, attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra, propensione all'ascolto.

DISPONIBILITÀ DI TEMPO

I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF.

Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati alla carica di Amministratore e, ai candidati medesimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica qui di seguito il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio, misurati con riferimento all'esercizio 2023.

ORGANO	NUMERO RIUNIONI ANNUE	DURATA MEDIA ORE
Consiglio di Amministrazione	15	02:35 ⁴

Inoltre, si evidenzia che non essendo stato costituito un Comitato Parti Correlate gli Amministratori indipendenti si sono riuniti 4 volte in relazione agli specifici compiti ad essi attribuiti dalla vigente normativa in tema di parti correlate e soggetti collegati: tali riunioni hanno avuto una durata media di 30 minuti.

Oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i componenti Indipendenti, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni tra Amministratori Indipendenti chiamati a svolgere le funzioni previste in tema di presidio del rischio di non conformità in materia di conflitti d'interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate alle attività di *induction* e alla formazione ricorrente oltre che ad eventuali eventi *off-site* nel corso del triennio.

A quanto sopra vanno infine aggiunti i tempi necessari per gli eventuali trasferimenti e l'attività

⁴ La durata media al netto delle adunanze straordinarie (num.1 nel 2023) è di ore 03:00.

preparatoria in vista degli appuntamenti societari.

Il Consiglio di Amministrazione di Bibanca, in linea con le indicazioni di cui alla Guida BCE e con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo, ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

Presidente del Consiglio	48 gg/anno
Consigliere non Esecutivo	30 gg/anno

In aggiunta a quanto precede, si rappresenta che:

- per i membri dei Comitati endoconsiliari che dovessero eventualmente essere costituiti, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo di 5 giorni;
- per i Presidenti dei medesimi Comitati, ove costituiti, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo pari ad un quinto dei giorni richiesti ai componenti dello specifico Comitato;
- per gli Amministratori indipendenti, in caso di mancata costituzione del Comitato Parti Correlate e in relazione agli specifici compiti ad essi attribuiti ai sensi della normativa vigente in tema di parti correlate e soggetti collegati, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo di 5 giorni.

Tutti i Consiglieri saranno tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Decreto MEF.

ESPONENTI RILEVANTI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifici suggerimenti agli Azionisti in relazione alle figure di Presidente e del Vice Presidente.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto disciplinato all'interno dello Statuto (art. 28) e del dettato dell'art. 7, comma 3 del Decreto MEF, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo del Gruppo, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi esecutivi, ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e degli eventuali Comitati endo-consiliari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura di elevato profilo professionale e valoriale, riconosciuta quale autorevole, equilibrata e credibile, con una consolidata reputazione e capacità di rappresentare al meglio la Banca sul mercato e a livello istituzionale;
- svolgere con obiettività il ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli *stakeholder* della Banca;
- saper garantire il buon funzionamento del Consiglio nel suo complesso, favorendo la dialettica interna e il processo decisionale;
- avere idealmente maturato esperienze analoghe quale Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Comitati endo-consiliari in società comparabili a Bibanca per dimensione e/o complessità; in ogni caso avere maturato pregresse esperienze in organi

sociali di realtà comparabili per livello di complessità;

- preferibilmente avere avuto esposizione al *business* bancario e alla regolamentazione finanziaria e creditizia;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, come disciplinato dallo Statuto (art. 29) sostituisce il Presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, da uno a due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura autorevole capace di rappresentare, ove necessario, la Banca;
- avere maturato esperienze pregresse in organi sociali di realtà complesse, possibilmente in ruoli di *leadership*;
- preferibilmente avere avuto esposizione al *business* bancario e alla regolamentazione finanziaria e creditizia;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Nell'individuare i profili per il Consiglio, sarà importante garantire la compatibilità degli Esponenti rilevanti sopra descritti in termini di interpretazione e valorizzazione dei rispettivi ruoli a beneficio di un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Allegato

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione – scheda riassuntiva

1) REQUISITI DI ONORABILITÀ

ART. 3 DECRETO MEF

Non possono ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del testo unico della finanza.

Non possono altresì ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione coloro a cui sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – una delle pene previste:

- a) dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata

di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies*.1, 270-*quinqüies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 e 640 del codice penale, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria, e/o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni suindicate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2) CRITERI DI CORRETTEZZA (ARTT. 4 E 5 DECRETO MEF)

Gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies*.1, 270-*quinqüies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 e 640 del codice penale;
- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinqüies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni suindicate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

In ogni caso, il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni suindicate delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

3) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (ART. 7 DECRETO MEF)

Gli esponenti con incarichi esecutivi devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti

precedenti o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui sopra.

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

4) CRITERI DI COMPETENZA (ART. 10 DECRETO MEF)

Gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

A tal fine, è necessario che:

- a) siano prese in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

- attività e prodotti bancari e finanziari;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica;
- b) sia analizzato se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica siano idonee rispetto a:
- i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - le caratteristiche della Banca, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Inoltre, per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.

5) CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI (ART. 11 DECRETO MEF)

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da: (i) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; (ii) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (iii) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; e (iv) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

A tal fine, deve essere presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti: (i) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, per le banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti; (ii) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi suindicati; e (iii) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi suindicati si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi suindicati e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In caso di carenze, il Consiglio di Amministrazione adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: (i) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi di cui al presente paragrafo; (ii) definire e attuare idonei piani di formazione. Se dette misure non sono idonee a ripristinare un'adeguata

composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo formula all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI CC.DD. INDIPENDENTI

ART. 13 DECRETO MEF

Si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere che seguono;
- b) è un partecipante nella Banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consigliodi Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi

di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni suindicate si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle ivi indicate.

Il difetto dei requisiti in esame comporta la decadenza dall'incarico di Consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di Consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del TUB o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il Consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di Consigliere non indipendente.

REGOLE PER LA VERIFICA DEL REQUISITO DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI BIBANCA S.P.A.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza è svolta sulla base dei principi, dei criteri e delle procedure previsti nelle "Regole per la verifica del requisito dell'Indipendenza degli Amministratori", ai sensi delle quali:

- la verifica del possesso del requisito dell'indipendenza è svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, ed è ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative suscettibili di incidere sull'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno;
- ai fini (i) dell'art. 2399, comma 1, lett. c), del codice civile e (ii) dell'art. 13, comma 1, lett. h), del DM 169/2020, si considerano di norma "significative" o, comunque, suscettibili di compromettere l'indipendenza di un Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie, patrimoniali o professionali, dirette o indirette, in essere e/o intrattenute nei tre esercizi precedenti, che rientrano nelle seguenti ipotesi:
 - a) con riferimento ai rapporti di finanziamento per cassa o per firma con il Gruppo BPER e indipendentemente dalla forma tecnica dell'operazione, se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:
 - i. quando il valore assoluto dell'esposizione complessiva accordata da Bibanca, dalla Capogruppo, da altra Partecipante o Società del Gruppo BPER sia pari o superiore a euro 200.000¹. Ai fini di tale calcolo, sono esclusi i mutui ipotecari privati (ove in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) che non rivestano natura commerciale/di investimento;
 - ii. quando i prestiti di qualsiasi valore (compresi i mutui ipotecari privati) accordati da Bibanca, dalla Capogruppo, da altra Partecipante o Società del Gruppo BPER non siano stati negoziati alle normali condizioni di mercato e/o siano deteriorati o, per qualche ragione, è probabile che lo diventino;
quanto sopra, fermo restando che nel caso di finanziamenti erogati in pool si considera solo la quota parte riferibile al Gruppo BPER;
 - b) quando l'importo annuo derivante dai rapporti intrattenuti, a qualsiasi titolo, con (i)

¹ A tal fine, rilevano anche tutti i prestiti personali (quali carte di credito, scoperti di conto e finanziamenti per l'acquisto di automobili) concessi all'esponente dal Gruppo BPER qualora superino, cumulativamente, la soglia di euro 200.000 (e siano in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti).

Bibanca e/o (ii) con altra Società del Gruppo BPER e/o (iii) i relativi Amministratori esecutivi, Presidenti e/o componenti del *Top management*; e/o (iv) i Partecipanti nel capitale sociale di Bibanca e/o (v) i relativi Amministratori esecutivi, il Presidente e/o il Direttore Generale, riferito anche ad uno solo degli ultimi tre esercizi, sia pari:

- (i) ad almeno il 30% del reddito complessivo annuo dell'interessato, come persona fisica, fermo restando che dal computo di tali somme (ma non dal reddito annuo) sono esclusi:
 - tutti i compensi e i rimborsi spese rivenienti dall'attività di Amministratore in seno al Gruppo BPER;
 - i proventi rivenienti da ordinari rapporti bancari e/o societari intrattenuti a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (in via esemplificativa: interessi attivi su depositi e disponibilità liquide, operazioni di pronti contro termine, interessi obbligazionari, dividendi azionari, etc.);
 - (ii) ad almeno il 5% del fatturato annuo delle società, delle imprese o degli enti di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo, nonché dell'associazione o dello studio professionale o della società di consulenza di cui l'Amministratore interessato sia *partner*. Nel caso in cui l'Amministratore sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, è oggetto di valutazione anche la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società o del Gruppo, anche indipendentemente da parametri quantitativi;
- Ai fini di cui al precedente paragrafo, rilevano anche i rapporti intrattenuti indirettamente dall'Amministratore interessato dalla verifica (e/o da un suo Stretto familiare) per il tramite di:
 - a. società, imprese o enti controllate, direttamente o indirettamente dall'Amministratore (o da un suo Stretto familiare);
 - b. società nelle quali l'Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo;
 - c. associazioni professionali, studi professionali o società di consulenza dei quali l'Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia *partner*.
 - In aggiunta a quanto precede, la Remunerazione aggiuntiva dell'Amministratore si considera di norma "significativa" se supera la soglia del 50% dei compensi fissi percepiti nella qualità di componente dell'Organo di amministrazione ed eventualmente dei Comitati di BPER;
 - il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può ritenere che, pur in presenza delle situazioni individuate dalle predette Regole quali potenzialmente idonee a comprometterne l'indipendenza, un Amministratore sia comunque in possesso del relativo requisito quando, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, risulti che tali situazioni non siano idonee, in concreto e nello specifico, a pregiudicarne l'indipendenza;
 - inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può ritenere che, anche qualora non ricorrano situazioni individuate dalle predette Regole quali potenzialmente idonee a comprometterne l'indipendenza, un Amministratore non possa essere valutato come indipendente quando, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, ravvisi la presenza di ulteriori situazioni idonee, in concreto e nello specifico, a pregiudicarne l'indipendenza.

7) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (ART. 15 DECRETO MEF)

Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. A tal fine, tutti gli esponenti comunicano al Consiglio di Amministrazione le informazioni riguardanti le situazioni indicate alle lettere a), b), c), h) e i) di cui al paragrafo precedente in materia di requisiti di indipendenza e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla Banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni indicate in precedenza possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni del Consiglio di Amministrazione. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-*bis* del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-*quater*, e 136 del TUB e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-*novies*, del TUF; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Consiglio di Amministrazione può: (i) individuarne di ulteriori e più efficaci; (ii) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo di garantire la sana e prudente gestione della Banca. Se dette misure non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'esponente.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

8) DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI (ART. 16 DECRETO MEF)

Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

La Banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

In base alle informazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca, la suindicata valutazione può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- (i) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti al cumulo di incarichi indicati al paragrafo che segue;
- (ii) detta condizione è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e

19 del Decreto MEF (anch'esse dettagliate nel paragrafo che segue);

- (iii) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è Presidente di un Organo o di un Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, il Consiglio di Amministrazione chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifico l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del capoverso che precede. In ogni caso, la valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente.

9) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI (ARTT. 17, 18 E 19 DECRETO MEF)

Ciascun esponente della Banca non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella Banca.

Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del superamento del limite.

I limiti al cumulo degli incarichi non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- quale sindaco supplente.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- all'interno del medesimo gruppo;
- in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
- nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36².

² Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi appena elencati gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle suindicate situazioni è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati nel presente paragrafo, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni³.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo non è consentito all'esponente che: (i) ricopre presso la Banca il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale o Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di Comitati endo-consiliari; (ii) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione suindicato⁴.

In caso di superamento degli accennati limiti al cumulo degli incarichi che perduri oltre 30 giorni dalla nomina il Consiglio, con l'astensione dell'esponente interessato, pronuncia la decadenza dell'esponente.

³ A tal fine, il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione, tra l'altro: (i) la circostanza che l'esponente ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; (ii) la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; (iii) la durata dell'incarico aggiuntivo; (iv) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

⁴ L'incarico non esecutivo aggiuntivo non può beneficiare dell'applicazione del citato meccanismo di aggregazione.